
 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 1 di 25

MCC PER LA CONNESSIONE DEGLI UTENTI ATTIVI ALLA RETE REVV


Stato delle modifiche

Ed.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
01	Prima emissione – scorporo delle MCC dalla guida per le connessioni	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>DG</i>	<i>Gennaio 2015</i>
02	Aggiornamento ai sensi della del. 400/15	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>DG</i>	<i>Novembre 2015</i>
03	Aggiornamento ai sensi della del. 424/16	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>DG</i>	<i>Novembre 2016</i>
04	Revisione ReVV	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>AD</i>	<i>Luglio 2018</i>
05	Introduzione riferimenti CEI 0-16/0-21 aggiornata	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>AD</i>	<i>Gennaio 2020</i>
06	Aggiornamento per del. 315/20	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>AD</i>	<i>Agosto 2020</i>
07	Aggiornamento per del. 128/22	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>AD</i>	<i>Aprile 2022</i>
08	Aggiornamento per avvio PCF TICA	<i>Gotti</i>	<i>Gasparini</i>	<i>AD</i>	<i>Ottobre 2022</i>


	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 2 di 25

INDICE

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
2. AREE CRITICHE	4
3. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA	5
4. ATTIVITA' AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SU PORTALE GAUDI DI TERNA	6
5. TEMPI DI RISPOSTA DI REVV	7
6. SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIU' RICHIEDENTI	7
6.1 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER IMPIANTI DI RETE COMUNI	8
6.2 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RETE COMUNI	8
7. COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE	8
8. PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI MT E BT	8
8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	8
8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE	10
8.3 MODALITÀ PER LA SCELTA DELLA SOLUZIONE PER LA CONNESSIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE	10
8.4 REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE	12
8.4.1 REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE PER IMPIANTI FER O CAR	12
8.5 REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	14
8.6 ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE	14
8.7 DISPOSIZIONI PER LA CONNESSIONE DI UN LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE	16
8.8 INDENNIZZI AUTOMATICI	16
8.1 RICHIESTE DI VOLTURA	16
9. MCC AI FINI DELLA CONNESSIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO	17
9.1 DEFINIZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO	17
9.2 SITUAZIONE NORMATIVA	17
9.3 RICHIESTA DI CONNESSIONE DI UN SISTEMA DI ACCUMULO	17
9.4 AGGIORNAMENTO DELLE ANAGRAFICHE GAUDI	18
9.5 REQUISITI TECNICI	18
10. MCC AI FINI DELLA CONNESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DM 19/05/2015 E DI MICROCOGENERAZIONE EX DM 16/03/2017	19
10.1 IMPIANTI FOTOVOLTAICI RIENTRANTI NELL'EX DM 19/05/2015	19
10.2 IMPIANTI DI MICROCOGENERAZIONE RIENTRANTI NELL'EX DM 16/03/2017	19
10.3 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA CONNESSIONE	19
10.4 OPERE DI COMPETENZA DEL RICHIEDENTE LA CONNESSIONE	20
10.5 PRATICA DI CONNESSIONE – PROCEDURA DA SEGUIRE E CORRISPETTIVI DA VERSARE	20
10.4.1 CONNESSIONI CHE COMPORTANO SOLO LAVORI SEMPLICI LIMITATI ALL'APPARECCHIATURA DI MISURA	20
10.4.2 CONNESSIONI CHE COMPORTANO LAVORI SEMPLICI NON LIMITATI ALL'APPARECCHIATURA DI MISURA O LAVORI COMPLESSI	21
10.5 ADEMPIMENTI A CUI È TENUTO IL RICHIEDENTE	22
10.6 RIFERIMENTI REVV	22
10.7 RICHIESTE DI VOLTURA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE	22
10.8 RINUNCIA DELLA PRATICA DI CONNESSIONE	22
11. MCC AI FINI DELLA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W	24
11.1 MODALITÀ CON CUI PUÒ ESSERE RICHIESTA LA CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONI MINORI DI 800 W	24

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 3 di 25

11.2	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA RICHIESTA DI CONNESSIONE (IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE A 800 W DIVERSI DA IMPIANTI PLUG&PLAY)	24
11.3	OBBLIGHI PER REVV	24
11.4	FACILITAZIONI E LIMITAZIONI CONSEGUENTI ALLA COMUNICAZIONE UNICA	25
11.5	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE MODIFICHE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W	25
11.6	MODALITÀ DI GESTIONE DELLA DISMISSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W	25

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 4 di 25

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce le “Modalità e le Condizioni Contrattuali” (di seguito anche MCC) adottate da ReVV per l'erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell'articolo 3 dell'Allegato A alla Delibera 99/08 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito “TICA modificato”).

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel seguito si applicano per richieste di:

- nuove connessioni di Clienti produttori;
- adeguamento di connessioni esistenti in conseguenza della realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o della modifica di impianti di produzione esistenti (anche per l'eventuale installazione di sistemi di accumulo).
- eventuali richieste di connessione cliente finali passivi per integrazione di sistemi di accumulo.

Le modalità procedurali e le condizioni descritte nel presente documento non si applicano per le connessioni di tutti gli altri Clienti finali.

Le modalità procedurali esposte sono riferite ad una richiesta di connessione inoltrata ReVV con soluzione di connessione sulla rete di ReVV. Poiché tuttavia le richieste di connessione devono essere inoltrate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale, se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW, a Terna, se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW, possono verificarsi i seguenti casi particolari:

- richiesta di connessione presentata a ReVV ma con soluzione di connessione sulla rete di altri gestori o di Terna (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 34 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete;
- richiesta di connessione presentata a REVV, con soluzione di connessione sulla rete ReVV ma con interventi da eseguire sulla rete di altro gestore (oppure viceversa): in questo caso si applicano le modalità previste dall'articolo 35 del TICA modificato e dalle procedure di coordinamento adottate tra gestori di rete.

La presente Sezione comprende in particolare:


- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
- b) le modalità ed i tempi di risposta di ReVV;
- c) i termini di validità della soluzione proposta da ReVV, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
- d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione, proposta da ReVV, da parte del soggetto richiedente;
- e) le modalità ed i tempi in base ai quali ReVV si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione e la successiva attivazione dell'impianto di produzione;
- f) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione;
- g) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo.

A valle della presentazione della richiesta di accesso, è automaticamente definita la seguente procedura da applicare:

- procedura descritta nel paragrafo 8, se la soluzione di connessione individuata da ReVV prevede la connessione alla rete di bassa o media tensione;

ReVV non è titolare di linee alta tensione.

2. AREE CRITICHE

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 5 di 25

Le prescrizioni richiamate all'art. 4 del TICA modificato non sono applicabili nel caso di ReVV in quanto il distributore non dispone della proprietà di una cabina primaria (CP).

Allo stesso modo, anche le prescrizioni di cui all'art. 11 del TICA modificato ai fini dell'open season non sono applicabili a REVV in quanto discendenti dalla definizione delle aree critiche.

ReVV garantisce ai produttori libero accesso alla propria rete; nel caso le domande di connessione evidenzino particolari situazioni tecniche per cui possano realizzarsi condizioni di frequente inversione di potenza in cabina primaria, ReVV provvederà ad attivare le procedure di coordinamento fra gestori di rete e a interessare tempestivamente il produttore.

3. MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE ATTIVA

Il soggetto richiedente una nuova connessione, ovvero l'adeguamento di una connessione esistente, inoltra apposita domanda a ReVV, nei casi in cui ciò sia previsto dal TICA modificato.

Le richieste di connessione degli impianti da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento indicati sono trattate in via prioritaria, come stabilito dal TICA modificato rispetto alle rimanenti tipologie di impianti. Pertanto, per effetto di questo principio, per richieste di connessione di impianti appartenenti alle rimanenti tipologie, ReVV comunica i tempi previsti per le varie fasi che, rispetto ai tempi definiti dal TICA modificato, possono essere maggiori, sino a un massimo pari al doppio dei medesimi. Nella domanda deve essere specificata in particolare la potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, per la quale il soggetto richiedente acquisisce diritti e obblighi: nel punto di consegna non è pertanto consentito in nessun caso il superamento di tale limite.

Affinché la domanda di connessione sia considerata completa, è necessario che la stessa venga inoltrata in modo completo e congruo, e che siano presenti gli allegati richiesti ai sensi del comma 6.3 del TICA modificato.

In particolare, qualora il richiedente presenti domanda di connessione alla rete in nome e per conto del soggetto titolare del punto di connessione alla rete, il quale assumerà anche la titolarità dell'impianto di produzione, il richiedente è tenuto a presentare un mandato con rappresentanza da parte del titolare del punto di connessione, allegando alla domanda di connessione apposita dichiarazione sostitutiva.


Qualora il richiedente, pur non coincidendo con il soggetto titolare del punto di connessione alla rete, assumerà la titolarità dell'impianto di produzione (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), ReVV richiede che questi allegghi alla domanda di connessione una procura, anche nella forma di scrittura privata, che attesti il mandato senza rappresentanza conferito al richiedente dal titolare del punto di connessione alla rete.

Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve fornire anche le informazioni relative alla fornitura esistente. Inoltre, in tal caso, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare, come sopra specificato.

Tra i documenti necessari da allegare alla domanda di connessione, si precisa che lo schema unifilare deve essere firmato da un tecnico abilitato. A tale proposito, il tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal DM 37/08, è un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

All'atto della presentazione della domanda di connessione, il richiedente versa un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo, come da tabella seguente.

Valore della potenza richiesta in immissione	Corrispettivo
$P \leq 6 \text{ kW}$	30 € + IVA
$6 \text{ kW} < P \leq 10 \text{ kW}$	50 € + IVA
$10 \text{ kW} < P \leq 50 \text{ kW}$	100 € + IVA
$50 \text{ kW} < P \leq 100 \text{ kW}$	200 € + IVA
$100 \text{ kW} < P \leq 500 \text{ kW}$	500 € + IVA

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 6 di 25

Valore della potenza richiesta in immissione	Corrispettivo
500 kW < P ≤ 1.000 kW	1.500 € + IVA
P > 1.000 kW	2.500 € + IVA

La domanda di connessione dovrà essere presentata a ReVV esclusivamente tramite il Portale Clienti Finali (PCF) TICA in conformità alle istruzioni e le modalità esposte nel documento "Manuale portale clienti finali TICA.pdf" presente sul sito www.valtellinarevv.it.

4. ATTIVITA' AI FINI DELLA REGISTRAZIONE SU PORTALE GAUDI DI TERNA


Gli art. 10, 16, 23, 30 e 36 del TICA modificato stabiliscono una serie di obblighi informativi e di attività di validazione in capo a vari soggetti (Terna, GSE, Gestori di rete, Produttori e Utenti del Dispacciamento) da gestire e tracciare in GUADI.

Di seguito si elencano i passaggi più significativi da eseguire ai fini del processo di qualificazione dell'impianto:

- Registrazione impianto da parte del produttore.
- Validazione dell'impianto da parte del gestore di rete.
- Caricamento codice POD e tipologia, e qualificazione dichiarata di ASSPC da parte del gestore di rete.
- Registrazione della UP da parte del produttore.
- Validazione e abilitazione commerciale delle UP da parte di Terna.
- Comunicazione di fine lavori dell'impianto da parte del gestore di rete (obbligo in vigore dal 1° gennaio 2015) entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione finale di impianto.
- Comunicazione della sottoscrizione del regolamento di esercizio da parte del gestore di rete (entro 10 giorni lavorativi dalla sua ricezione).
- Comunicazione del completamento della connessione da parte del gestore di rete.
- Attivazione della connessione da parte del gestore di rete (entro 5 giorni lavorativi dalla attivazione fisica dell'impianto).



In conseguenza di quanto sopra si richiama quindi l'attenzione sul fatto che rimane compito del richiedente la connessione registrare l'impianto su GAUDI e completare l'inserimento dell'anagrafica dell'impianto e delle UP per le parti di competenza.

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 7 di 25

Per la gestione della pratica sul portale GAUDI si rimanda alle istruzioni e procedure dettagliate presenti alla pagina web dedicata a GAUDI del sito <https://www.terna.it/>.

5. TEMPI DI RISPOSTA DI REVV

A seguito del ricevimento della domanda di connessione, ReVV verifica adeguatezza e completezza della documentazione ricevuta e, in caso positivo, pubblica il preventivo sul portale clienti finali TICA e ne invia copia al richiedente tramite mail, nei tempi indicati nella seguente tabella, validi nel caso di connessioni alla rete in bassa o media tensione.

Valore della potenza richiesta in immissione	Tempo di messa a disposizione del preventivo
$P \leq 100 \text{ kW}$	20 gg lavorativi
$100 \text{ kW} < P \leq 1.000 \text{ kW}$	45 gg lavorativi
$P > 1.000 \text{ kW}$	60 gg lavorativi

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, qualora ReVV ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche sopra indicate, queste saranno incrementate di 15 giorni lavorativi.

Le tempistiche indicate decorrono a partire dalla data di ricevimento della domanda di connessione, completa di tutti i dati e gli allegati necessari, inclusa l'attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per l'emissione del preventivo.

Qualora la documentazione non risulti invece completa o conforme a quanto previsto, il portale clienti finali TICA ne dà opportuna notifica al richiedente, fornendo indicazioni in merito alle integrazioni necessarie ai fini della predisposizione e messa a disposizione del preventivo. I tempi di messa a disposizione del preventivo decorreranno in tal caso dalla data di ricevimento dell'ultima integrazione alla domanda di connessione.

6. SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIU' RICHIEDENTI

La concentrazione di richieste di connessione in determinate aree comporta la necessità di prevedere soluzioni tecniche di allacciamento con porzioni, più o meno consistenti, di impianti di rete per la connessione comuni a più richiedenti.

ReVV, nel rispetto della regolazione vigente, prevede che:


- i richiedenti indichino, già in fase di presentazione della richiesta di connessione, l'eventuale esistenza di altri soggetti con i quali sia possibile condividere porzioni di impianto di rete per la connessione;
- i richiedenti autorizzino ReVV a fornire i propri dati ad altri soggetti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori, nonché del coordinamento tra richiedenti per l'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione.

Nel fornire ai richiedenti la soluzione di allacciamento, ReVV prevede soluzioni tecniche che costituiscono la sintesi ottimale tra il minimo tecnico per il singolo allacciamento ed il minimo tecnico dal punto di vista del sistema, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di salvaguardia della continuità del servizio elettrico e tenendo conto delle altre richieste pervenute nell'area interessata.

Il preventivo di allacciamento descriverà pertanto l'impianto di rete per la connessione nel suo complesso, evidenziando, laddove possibile, la porzione di impianto di rete potenzialmente comune ad altri richiedenti.

I casi tipici di impianto di rete comune sono:

- nuova linea MT da Cabina Primaria esistente;
- nuova Cabina Secondaria MT.

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 8 di 25

In tutti i casi in cui siano necessari interventi su reti di altri gestori, saranno messe in atto le opportune fasi di coordinamento tra gestori di rete, ricorrendo, qualora necessario, alla convocazione di un “tavolo tecnico”. Il “tavolo tecnico” costituisce in ogni caso uno strumento a disposizione di ReVV per la gestione del coordinamento tra i richiedenti coinvolti nelle varie fasi del processo.

6.1 Procedimenti autorizzativi per impianti di rete comuni

Gli adempimenti necessari ai fini dell'autorizzazione della connessione dell'impianto, in Provincia di Sondrio, sono disciplinati in generale dalla legge regionale n. 52 del 1982 (disciplina inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 50.000 V).

Si evidenzia che l'art. 9 del TICA integra quanto sopra ai fini dell'applicazione del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del D.L. n. 387/03.

6.2 Realizzazione di impianti di rete comuni

Nei casi di impianti di rete comuni a più richiedenti, qualora più di uno di essi sia interessato alla realizzazione degli impianti medesimi, e ciò sia consentito dalla normativa vigente, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i richiedenti interessati, al fine di evitare la duplicazione di impianti di interesse comune con evidenti conseguenze negative sia sotto il profilo dell'impatto ambientale delle opere che sotto il profilo economico per il sistema.

La regolazione vigente prevede che i richiedenti aventi in comune l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, siano tenuti ad accordarsi, individuando il soggetto incaricato a realizzare tale impianto.

In caso di mancato accordo allo scadere del tempo indicato, la realizzazione sarà presa in carico da ReVV. Qualora i richiedenti si accordino per la realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, è prevista la sottoscrizione di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità in merito alla realizzazione, come descritto nel capitolo 8.

Il contratto prevede inoltre la possibilità per ReVV di rivalersi, nei confronti del soggetto realizzatore dell'impianto di rete comune, in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali, sino all'eventuale scioglimento del contratto. In tal caso ReVV assume da quel momento la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

7. COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE

Qualora, per la gestione di una richiesta di connessione, sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, e, in particolare, nei casi in cui:


- a) la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita da ReVV;
- b) la connessione venga effettuata alla rete di ReVV, ma la soluzione di connessione preveda interventi su reti gestite da altri gestori,

ReVV attua opportune forme di coordinamento con gli altri gestori di rete, secondo procedure concordate tra i gestori di rete stessi, nel rispetto di quanto previsto dal TICA modificato.

Tale coordinamento riguarda generalmente soltanto la fase di preventivazione nel caso a), anche le fasi successive del processo sino alla realizzazione della connessione nel caso b).

8. PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI MT E BT

8.1 Preventivo per la connessione

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 9 di 25

Il preventivo è predisposto a conclusione del sopralluogo/verifiche tecniche effettuate da ReVV; le modalità e i contenuti del preventivo sono descritti nel TICA modificato.

In particolare, esso contiene tra l'altro:

- il riferimento alla la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione con riferimento alla normativa vigente;
- l'indicazione del corrispettivo per la connessione e delle relative modalità di pagamento che prevedono:
 - o una prima rata del 30% del totale, da versare all'atto dell'accettazione;
 - o una seconda rata pari al restante 70%, da versare prima della comunicazione a ReVV di avvenuto completamento delle opere, a cura del produttore, strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione; la seconda rata, pari al 70% del corrispettivo per la connessione, non è dovuta nel caso in cui il richiedente si avvalga, nelle casistiche previste, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione;
 - o per importi complessivamente non superiori a 2.000 € il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo;
 - o nel caso in cui non siano presenti opere strettamente necessarie alla connessione e nel caso in cui il richiedente non si avvalga, o non possa avvalersi, della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete per la connessione, il richiedente potrà versare il corrispettivo in un'unica soluzione all'atto di accettazione del preventivo.

Qualora, nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, la soluzione individuata dovesse essere riferita, per necessità tecniche, ad un punto di connessione alla rete diverso da quello della connessione esistente, sarà necessario realizzare una nuova connessione, con eventuale modifica/ricreazione del codice POD, fermo restando che nel calcolo del corrispettivo per la connessione si terrà conto, ove previsto, della potenza già disponibile in prelievo e/o in immissione.

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione, il preventivo deve:

- prevedere, qualora realizzabile, la connessione nel punto indicato dal richiedente;
- indicare la massima potenza consentita in immissione, qualora inferiore rispetto alla potenza in immissione richiesta, con relative motivazioni.

Nel caso in cui la massima potenza consentita in immissione sul punto esistente indicato dal richiedente sia nulla, ReVV proporrà una soluzione tecnica alternativa su un altro punto della rete.


Per le connessioni in MT e BT, la soluzione tecnica non prevede impianti di utenza per la connessione (porzioni di impianto la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente) ad eccezione dei seguenti casi:

- accordi differenti tra richiedente e ReVV.

La possibilità di connettere l'impianto di produzione in modalità di esercizio transitorio, nelle more della realizzazione degli interventi sulla rete esistente, così come stabilito dal TICA modificato, è ammessa quando l'impianto di rete per la connessione sia disponibile e funzionale, ancorché con possibili limitazioni nella modalità di esercizio.

La suddetta possibilità può ricorrere, quindi, sia quando la soluzione tecnica di connessione preveda unicamente interventi di adeguamento della rete esistente (ad esempio è richiesto il potenziamento di un tratto di linea MT o la sostituzione del trasformatore nella cabina primaria), sia quando la soluzione preveda, oltre a detti interventi, un nuovo impianto di rete per la connessione. La possibilità di connettere l'impianto in modalità provvisoria non è prevista e non sussiste, quindi, quando la soluzione tecnica prevede esclusivamente la realizzazione di un nuovo impianto di rete.

La connessione transitoria può comportare la previsione di installazione di apparecchiature, occorrenti specificamente per la durata della connessione transitoria stessa, atte a limitare la potenza in immissione a

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 10 di 25

garanzia della sicurezza del sistema elettrico. I costi per l'installazione dei suddetti dispositivi sono a carico del richiedente la connessione.

Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata sulla rete di un altro gestore, come descritto al paragrafo 7:

- ReVV trasmette all'altro gestore, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, le informazioni necessarie per effettuare l'analisi tecnica di fattibilità della soluzione di connessione, e contestualmente informa il richiedente dell'avvio della procedura di coordinamento, indicando le cause che comportano la necessità che la connessione avvenga sulla rete di un altro gestore;
- il secondo gestore si coordina con ReVV entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di coordinamento;
- al termine del coordinamento, qualora sia il secondo gestore ad erogare il servizio di connessione, ReVV trasferisce a questi il corrispettivo ricevuto dal richiedente per l'ottenimento del preventivo, e tutta la documentazione tecnica necessaria; nel caso di mancato coordinamento, l'erogazione del servizio di connessione rimane in capo a REVV;
- entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione ne darà informazione al richiedente.

Nel caso in cui la connessione venga effettuata da ReVV con interventi su reti gestite da altri gestori, ReVV richiede al secondo gestore l'attivazione della procedura di coordinamento entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente, con riferimento alle tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire a ReVV gli elementi di propria competenza. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni trasmesse dal secondo gestore sulle tempistiche di intervento sulla propria rete, ReVV trasmette al richiedente il preventivo completo, comprensivo delle tempistiche di realizzazione della connessione e dei relativi corrispettivi.


8.2 Corrispettivo di connessione

Il calcolo del corrispettivo di connessione viene effettuato sulla base di quanto riportato negli artt. 12, 13 e 7 del TICA modificato.

8.3 Modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente

Entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del preventivo, il richiedente può:

- accettare il preventivo;
- chiedere una modifica del preventivo. In questo caso il richiedente è tenuto a versare a ReVV un corrispettivo pari alla metà di quello definito precedentemente contestualmente alla richiesta di modifica del preventivo. ReVV, entro le medesime tempistiche indicate al paragrafo 5 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica, evidenziando in quest'ultimo caso le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica più costosa di quella inizialmente indicata da ReVV, e qualora tale soluzione sia realizzabile, ReVV, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, come somma tra il corrispettivo "a forfait" relativo alla soluzione originaria e la differenza tra i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione inizialmente individuata dal gestore di rete; nel caso di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento, il nuovo corrispettivo per la connessione sarà calcolato in base ai costi convenzionali di cui all'articolo 13 del TICA modificato attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente;

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 11 di 25

- richiedere un ulteriore preventivo, sulla base di una diversa soluzione di connessione, nel caso in cui avesse richiesto la connessione ad un punto esistente della rete e decidesse di optare per la rinuncia al punto di connessione inizialmente richiesto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione, da inviare attraverso i canali stabiliti nella domanda di connessione, decorrente dalla predetta data di comunicazione, trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente, e alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.

L'accettazione del preventivo per la connessione da parte del richiedente deve essere formalizzata mediante l'invio il modulo di accettazione preventivo pubblicato sul sito www.valtellinarevv.it / portale clienti finali TICA con contestuale produzione della seguente documentazione:

- attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi richiesti.
- dichiarazione di accettazione preventivo.

Ai fini di quanto sopra ReVV ricorda che ai sensi della del. 578/2013/R/eel, ARERA prevede le seguenti definizioni:


- **sistema efficiente di utenza (SEU):** sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- **altro sistema di autoproduzione (ASAP):** sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante.

L'esercizio dell'impianto di produzione è comunque soggetto anche a quanto previsto nel regolamento di esercizio, che deve essere stipulato prima dell'attivazione della connessione, come descritto al successivo paragrafo 8.6. Il preventivo inviato da ReVV al richiedente ha validità pari a 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di messa a disposizione / pubblicazione del preventivo: entro tale scadenza, il richiedente è tenuto ad inviare la comunicazione di accettazione del preventivo, completa dell'attestazione di pagamento del corrispettivo per la connessione, ovvero dell'anticipo (nei casi in cui ricorre pari al 30% dello stesso), così come richiesto nel preventivo.

Trascorso tale termine senza accettazione completa da parte del richiedente, la richiesta si intenderà decaduta.

In merito all'iniziativa relativa alla richiesta di connessione e limitatamente alle tematiche inerenti la gestione e lo sviluppo della stessa, l'accettazione da parte del richiedente esime ReVV da tutti gli obblighi di riservatezza.

Per tutte le altre indicazioni di carattere procedurale (modifica del preventivo, procedure autorizzative per impianti CAR, FER o tradizionali, formulazione nuovo preventivo, coordinamento fra gestori di rete ecc...) ReVV fa riferimento a quanto previsto dal TICA modificato e dalla del. 328/2012/R/eel.

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 12 di 25

Secondo quanto previsto dall'articolo 31 del TICA modificato, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a ReVV dell'inizio della realizzazione dell'impianto di produzione da connettere entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, per connessioni in bassa e media tensione.

8.4 Realizzazione della connessione

I tempi previsti dal TICA modificato per la realizzazione della connessione con opere a carico di ReVV sono di seguito riportati.

Tipologia lavori	Tempo di realizzazione (base)	Ulteriori tempi in caso di presenza di linee MT
Lavori SEMPLICI (interventi limitati alla presa e eventualmente al gruppo di misura)	30 gg lavorativi	-
Lavori COMPLESSI	90 gg lavorativi	15 gg lavorativi per ogni km di linea MT (oltre il 1° km)

Tali tempi sono al netto di quelli necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, nei termini specificati all'articolo 8 del TICA modificato.

I tempi di realizzazione sono sospesi nei seguenti casi:

- impraticabilità del terreno sul sito di connessione; in questo caso ReVV comunica la sospensione delle attività al richiedente. La sospensione cessa al momento in cui ReVV riceve comunicazione da parte del richiedente in merito alla praticabilità dei terreni;
- rinvio da parte del richiedente di un sopralluogo già fissato da ReVV; in questo caso i giorni di ritardo non sono conteggiati nel tempo di realizzazione effettivo.

I tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono comunque calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.


Qualora la connessione sia realizzata in bassa tensione ReVV mette a disposizione, tramite il sito www.valtellinarevv.it / portale clienti finali TICA, il regolamento di esercizio. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a ReVV tramite le apposite funzionalità del portale.

Qualora la connessione sia realizzata in media tensione, ReVV tramite il sito www.valtellinarevv.it/ portale clienti finali TICA, mette a disposizione il regolamento di esercizio. Il titolare del punto di connessione è tenuto a completarlo e a ritornarlo sottoscritto a ReVV tramite le apposite funzionalità del portale.

Si ricorda che il regolamento di esercizio, compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione, è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo 8.6.

Terminati i lavori di realizzazione della connessione, inclusi eventuali interventi di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, ReVV ne dà comunicazione al richiedente, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

8.4.1 Realizzazione in proprio della connessione per impianti FER o CAR

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 13 di 25

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento, e con esclusione delle connessioni in BT, il richiedente può realizzare in proprio gli impianti per la connessione.

È facoltà di ReVV consentire eventualmente al richiedente di effettuare anche interventi sulla rete esistente, purché nel rispetto delle esigenze di sicurezza e salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

Qualora interessato, il richiedente deve presentare istanza per realizzare in proprio gli impianti all'atto dell'accettazione del preventivo; anche in questo caso, il richiedente è comunque tenuto a versare a ReVV, all'atto di accettazione del preventivo, il 30% del corrispettivo per la connessione. Qualora il richiedente intenda modificare la propria scelta, relativamente alla realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione, successivamente all'accettazione del preventivo, il richiedente dovrà richiedere una modifica del preventivo, con le modalità previste dal TICA modificato e, previo accordo tra le parti, ReVV darà corso alla richiesta.

Dopo l'avvenuta registrazione dell'anagrafica dell'impianto all'interno di GAUDI, nel caso di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione ed eventualmente delle opere di sviluppo e/o potenziamento della rete esistente, il richiedente deve stipulare con ReVV un contratto per la realizzazione delle opere di connessione, previsto dall'articolo 16.2 del TICA modificato.

Qualora l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e nessun richiedente abbia già sottoscritto il contratto per la realizzazione delle opere di rete previsto dall'articolo 16.2 del TICA modificato:

- i richiedenti che hanno in comune l'impianto di rete per la connessione, o almeno una sua parte, sono tenuti ad accordarsi entro 60 giorni lavorativi dalla comunicazione di ottenimento dell'autorizzazione, ai fini della realizzazione in proprio, o meno, della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione. In caso di mancato accordo, la parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione viene realizzata da ReVV; qualora i richiedenti si accordino ai fini della realizzazione in proprio della parte condivisa dell'impianto di rete per la connessione, dovranno stipulare il contratto previsto dall'articolo 16.7 del TICA modificato, nel quale vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione. ReVV prevede la possibilità di rivalersi nei confronti del realizzatore delle opere di rete qualora le clausole contrattuali non siano rispettate, e la possibilità di sciogliere il contratto, assumendo la responsabilità della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Qualora l'impianto di rete, o una sua parte, sia condiviso tra più richiedenti e un richiedente abbia già sottoscritto il contratto per l'esecuzione in proprio dell'impianto di rete, ai sensi dell'articolo 16.2 del TICA modificato, ReVV ne dà comunicazione a tutti i richiedenti interessati in tutto o in parte dalla medesima soluzione di connessione.


Dopo la sottoscrizione del contratto, prima di dare corso all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di rete, il richiedente deve inviare il progetto esecutivo dell'impianto che andrà a realizzare, unitamente all'attestazione di pagamento degli oneri di collaudo.

Il progetto esecutivo è sottoposto all'esame di rispondenza ai requisiti tecnici da parte di ReVV. Una volta ottenuta la validazione del progetto da parte del gestore di rete, il richiedente potrà cominciare i lavori di realizzazione della connessione.

Si ricorda che il regolamento di esercizio compilato correttamente e sottoscritto dal titolare del punto di connessione è uno dei documenti necessari al fine della decorrenza dei 10 giorni lavorativi previsti per attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al seguente paragrafo 8.6.

Una volta conclusi i lavori di realizzazione degli impianti per la connessione da parte del richiedente, quest'ultimo:

- a) invia, tramite il portale clienti finali TICA, comunicazione del termine dei lavori, trasmettendo contestualmente tutta la documentazione tecnica relativa agli impianti così come realizzati ("as built"), nonché la documentazione giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio ed alla gestione dei medesimi;

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 14 di 25

b) rende disponibili gli impianti per la connessione a ReVV, per il collaudo (i cui costi sono a carico del richiedente) e la successiva acquisizione, in caso di collaudo con esito positivo.

Il collaudo viene effettuato entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del richiedente la connessione di cui al precedente punto a). I costi del collaudo sono a carico del richiedente, anche qualora il collaudo stesso dovesse avere esito negativo.

Qualora il collaudo abbia esito positivo, ReVV prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente che rimangono nella disponibilità gratuita del gestore di rete sino a quando non si procederà alla stipulazione del relativo atto notarile di cessione degli impianti stessi.

Successivamente al collaudo, con esito positivo, dell'impianto di rete realizzato in proprio, si può procedere a:

- attivazione dell'impianto di produzione, come descritto al paragrafo 8.6;
- stipulazione dell'atto notarile di cessione dell'impianto di rete realizzato dal richiedente; a tale proposito, ReVV comunica al richiedente, tramite lettera apposita, di proporre una data per la stipulazione dell'atto di cessione, tenendo conto delle tempistiche previste dall'articolo 16.6 del TICA modificato.

Entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo, con la stipulazione dell'atto di cessione delle opere realizzate, ReVV restituisce al richiedente l'anticipo del corrispettivo per la connessione versato all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali. ReVV versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, indicato nel preventivo e nel contratto di realizzazione dell'impianto di rete, e il corrispettivo per la connessione. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente a ReVV entro le medesime tempistiche.

Inoltre, al momento della stipula dell'atto di cessione, il richiedente dovrà presentare a ReVV una fideiussione bancaria stipulata a favore del gestore di rete per l'eventuale eliminazione di vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato in proprio. La fideiussione bancaria avrà durata triennale, e sarà d'importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato dal richiedente.

8.5 Realizzazione dell'impianto di produzione

Dopo l'accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione delle opere strettamente necessarie per la connessione, qualora previste nella specifica tecnica allegata al preventivo per la connessione.

Una volta completate tali opere, correttamente e in ogni loro parte, il richiedente trasmette a ReVV la:


- comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie per la connessione, tramite sottoscrizione del modulo "Dichiarazione di fine lavori" pubblicato sul sito www.valtellinarevv.it / portale clienti finali TICA.

Nei casi previsti, a seguito di tale comunicazione REVV invia al produttore fattura relativa al 70%, qualora all'accettazione del preventivo il richiedente non avesse già versato il 100% del corrispettivo previsto.

8.6 Attivazione della connessione

ReVV attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- la data di completamento della connessione;
- la data di ricevimento, da parte di ReVV, della dichiarazione di completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
- la data di ricevimento, da parte di ReVV, del regolamento d'esercizio sottoscritto dal richiedente;

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 15 di 25

- la data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi al gestore di rete dalla società di vendita secondo le modalità previste per i clienti finali, nei casi di nuova fornitura con prelievi non unicamente destinati all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione (in assenza di un contratto per la fornitura in prelievo, qualora l'energia elettrica prelevata sia unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, ReVV inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente, e decorsi 10 giorni lavorativi dall'invio di tale informativa, qualora la restante documentazione necessaria sia già pervenuta, procede comunque all'attivazione della connessione);
- la data di attivazione su GAUDI dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio".

Qualora il titolare dell'impianto di produzione non coincida con il titolare del punto di prelievo (come nel caso in cui il richiedente sia una E.S.CO., Società di Servizi Energetici), dovrà pervenire inoltre, da parte della società di vendita, documentazione idonea attestante che la fornitura in prelievo sia sul mercato libero, secondo quanto previsto dall'atto ARERA 54/07.

A partire dalla maggiore tra le date sopra indicate, ReVV comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione.

Ulteriore documentazione necessaria all'attivazione (oltre alle dichiarazioni, comunicazioni e documentazioni che fanno decorrere l'indicatore di attivazione, come sopra specificato) è la seguente:

- Dichiarazione di conformità del sistema di protezione generale, ai sensi degli Allegati C e D alla norma CEI 0-16 – Solo connessione MT su fornitura esistente;
- Elenco Documentazione per le connessioni in BT pubblicata sul sito www.valtellinarevv.it / portale clienti finali TICA.
- Elenco Documentazione per le connessioni in MT pubblicata sul sito www.valtellinarevv.it / portale clienti finali TICA.
- Notifica su GAUDI da parte di Terna relativamente all'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione. Si precisa che tale comunicazione è vincolante.


ReVV effettua il primo parallelo dell'impianto e attiva la connessione.

A seguito dell'attivazione della connessione, il richiedente acquisisce il diritto a immettere e/o prelevare energia elettrica nella/dalla rete cui l'impianto è connesso nei limiti della potenza in immissione e della potenza in prelievo, e nel rispetto:

- delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- del contratto di connessione sottoscritto;
- delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
- delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Infine ReVV segnala a Terna, per il tramite di GAUDI, l'attivazione della connessione, come descritto al paragrafo 4. Successivamente all'attivazione della connessione, qualora l'impianto di produzione abbia potenza nominale superiore a 20 kW, fatta eccezione per impianti alimentati a biogas, il richiedente dovrà comunicare a ReVV il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Se durante l'esercizio dell'impianto di produzione ReVV rileva il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare, ove tecnicamente possibile ReVV modifica il valore della potenza in immissione richiesta, e ricalcola il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. ReVV applica al richiedente il triplo della differenza, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione.

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 16 di 25

8.7 Disposizioni per la connessione di un lotto di impianti di produzione

Il richiedente può gestire, con un'unica domanda di connessione, la richiesta di connessione alla rete di un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Ciascuno di tali impianti deve avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione.

Un gruppo di impianti di produzione, che soddisfa alle citate condizioni, viene definito "lotto di impianti di produzione".

Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione:

- la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e viene presentata all'impresa distributrice territorialmente competente. In tali casi, il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla somma delle potenze ai fini della connessione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto;
- la richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto, e per ciascuno di essi i dati e le informazioni previste dal TICA modificato;
- ReVV predispone un unico preventivo, che prevede la realizzazione di connessioni separate (ciascuna caratterizzata da un proprio codice POD) per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del TICA modificato, considerando la potenza in immissione richiesta da ciascun impianto;
- qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta sia maggiore di 6.000 kW si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste per le connessioni alle reti in alta e altissima tensione, altrimenti si applicano le condizioni procedurali ed economiche relative alle connessioni in bassa e media tensione;
- l'esercizio della facoltà di realizzare in proprio la connessione comporta che la realizzazione sia curata dal richiedente con riferimento a tutte le connessioni del lotto, purché ciascuna connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV.

Qualora un richiedente presenti nell'arco di 6 mesi più richieste di connessione di impianti di produzione, riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche per le richieste di connessione successive alla prima sono raddoppiate.

8.8 Indennizzi automatici

ReVV corrisponde gli indennizzi automatici previsti dal TICA modificato e dalla delibera ARG/elt 149/11.


ReVV comunica al richiedente eventuali impedimenti alla corresponsione dell'indennizzo automatico, dovuti a cause di forza maggiore o imputabili a terzi o al richiedente stesso.

8.1 Richieste di voltura

È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione.

Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione a REVV e:

- accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 17 di 25

- accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;
- procedere all'aggiornamento di GAUDI TERNA.
- inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte.

9. MCC AI FINI DELLA CONNESSIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO

9.1 Definizione di sistema di accumulo

Sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un impianto di produzione (se presente). Non rientrano i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell'interruzione dell'alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità.

9.2 Situazione normativa

Dal 1° gennaio 2015 è in vigore la deliberazione ARERA n. 574/2014/R/EEL recante le prime disposizioni relative all'integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle modalità di accesso e di utilizzo della rete.

La delibera stabilisce le disposizioni finalizzate a consentire la gestione dei sistemi di accumulo, prevedendo che tali sistemi siano trattati come singoli impianti di produzione o come gruppi di generazione che costituiscono un unico impianto di produzione.

Con la successiva deliberazione ARERA n. 642/2014/R/eel sono state emanate ulteriori disposizioni relative all'installazione e all'utilizzo dei sistemi di accumulo, con le modalità di applicazione della Variante 1 alla terza edizione della Norma CEI 0-16 nella versione consolidata e dalla Variante 1 alla seconda edizione della Norma CEI 0-21 nella versione consolidata (poi sostituite totalmente dalla versione consolidata della CEI 0-16 edizione 2019:04 e CEI 0-21 edizione 2019:04).

In merito alle modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica, il provvedimento prevede che ai fini del corrispettivo per la connessione si applichino le medesime disposizioni previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, e cioè corrispettivi a forfait per le connessioni alle reti in media e in bassa tensione.


Relativamente al servizio di misura, la delibera definisce che sia erogato secondo quanto già previsto in materia di misura dell'energia elettrica prodotta, ed alla deliberazione 595/2014/R/eel e che le relative apparecchiature di misura rispondano alle fattispecie tecniche delle Norme CEI 0-16 e 0-21 edizione 2019:04.

La deliberazione ARERA n. 574/2014/R/eel precisa inoltre che l'installazione di sistemi di accumulo non è operativamente compatibile con gli incentivi previsti dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto.

Ai fini dell'applicazione operativa di quanto sopra, ReVV segnala nel presente paragrafo che la gestione della connessione di un sistema di accumulo potrà avvenire secondo la seguente procedura.

9.3 Richiesta di connessione di un sistema di accumulo

La richiesta di connessione di un sistema di accumulo può essere effettuata:

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 18 di 25

- a) Contestualmente alla richiesta di connessione di un nuovo impianto di produzione.
- b) Non contestualmente alla richiesta di connessione di un nuovo impianto di produzione.

In entrambi i casi la richiesta va inoltrata a ReVV secondo le istruzioni operative riportate nel “Manuale portale clienti finali TICA”.

9.4 Aggiornamento delle anagrafiche GAUDI


Dato che un sistema di accumulo è equiparato a un impianto di produzione, in coerenza con quanto previsto dal TICA per gli altri impianti di produzione di energia elettrica, il richiedente la connessione registra i sistemi di accumulo nel sistema GAUDI, secondo modalità definite da Terna. Qualora i sistemi di accumulo siano installati in un impianto di produzione già connesso e attivato, il richiedente aggiorna l'anagrafica dell'impianto di produzione inserendo tutte le informazioni previste da GAUDI per i medesimi sistemi di accumulo, previa presentazione di una richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA.

9.5 Requisiti tecnici

Coerentemente con quanto previsto dalla del. 574/2014/R/eel come modificata dalla del. 642/14/R/eel, I requisiti tecnici indicati per i sistemi di accumulo conformi alla Norma CEI 0-16 edizione 2019:04 e alla Norma CEI 0-21 edizione 2019:04 devono essere obbligatoriamente rispettati da tutti i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dal 21 novembre 2014.

Le modalità di prova dei requisiti tecnici di cui al comma 2.4 della 574/14 e le conseguenti certificazioni sono obbligatorie per i sistemi di accumulo per i quali viene presentata richiesta di connessione dal 1° settembre 2015. Nelle more dell'obbligatorietà delle nuove modalità di prova e delle nuove certificazioni, il richiedente è tenuto ad allegare al regolamento di esercizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, dal costruttore del sistema di accumulo, attestante che il medesimo sistema è conforme dalla Norma CEI 0-16 edizione 2019:04 se MT o dalla Norma CEI 0-21 edizione 2019:04 se BT.

Tutti i documenti sopra esposti, che completano il regolamento di esercizio REVV nel caso di connessione di sistemi di accumulo, da compilare a cura del richiedente, sono pubblicati sul sito www.valtellinarevv.it / portale clienti finali TICA e fanno parte degli allegati al regolamento di esercizio.

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 19 di 25

10. MCC AI FINI DELLA CONNESSIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DM 19/05/2015 E DI MICROGENERAZIONE EX DM 16/03/2017

10.1 Impianti fotovoltaici rientranti nell'ex DM 19/05/2015

Al seguito della pubblicazione del DM 19/05/2015, a partire dal 24 novembre 2015, la procedura per realizzare, connettere ed esercire piccoli impianti fotovoltaici installati sugli edifici è stata semplificata.

Un impianto fotovoltaico può accedere all'iter semplificato se ha le seguenti caratteristiche:

- viene installato presso un utente passivo, già connesso alla rete pubblica in bassa tensione;
- ha potenza nominale ≤ 50 kW e comunque non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- è installato aderente o integrato nel tetto dell'edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; i componenti non devono modificare la sagoma dell'edificio e la superficie dell'impianto non può essere superiore a quella del tetto (D.Lgs. 28/11, art. 7 bis, comma 5);
- viene richiesta contestualmente la convenzione di scambio sul posto o ritiro dedicato al GSE;
- è caratterizzato dall'assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Un impianto fotovoltaico con le caratteristiche suindicate può accedere alla procedura semplificata anche se ha un sistema di accumulo.

10.2 Impianti di microgenerazione rientranti nell'ex DM 16/03/2017


Gli impianti identificati in questa sezione sono impianti di microgenerazione ad alto rendimento ovvero impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:

- realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
- avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- alimentato da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
- per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- avente capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
- caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

10.3 Modalità di richiesta della connessione

Ai fini della gestione dell'iter semplificato di connessione di impianti rientranti nell'ex DM 19/05/2015 o ex DM 16/03/2017, l'utente deve seguire la seguente regolamentazione:

- il cliente finale che richiede la connessione avvalendosi del Modello Unico è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica;
- il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finali ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto o ritiro dedicato; in tali casi il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice IBAN del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto;
- prima dell'inizio dei lavori l'utente la cui connessione passiva già esistente insiste sui territori di competenza REVV, deve trasmettere all'azienda, tramite compilazione dell'apposita webform del Portale Clienti finali TICA, la **Parte I del Modello Unico** previsto dal DM (Modello Unico per la

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
		Ottobre 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Pag. 20 di 25

realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici)

– **Allegato 1 alla presente MCC** debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;

- **nota:** nel caso di impianti DM 16/03/2017, ai fini del template vuoto, l'utente può fare direttamente riferimento all'allegato 1 del DM, direttamente reperibile in rete e non presente pubblicato sul sito aziendale – l'inoltro verrà poi effettuato tramite compilazione della webform del PCF TICA.
- **nota:** nel proseguo del presente capitolo, per comodità, verrà fatto riferimento al solo Modello Unico previsto per gli impianti FV DM 19/05/2015;
- alla Parte I del Modello Unico va allegata la seguente documentazione:
 - schema elettrico unifilare dell'impianto che deve includere anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura e in particolare le informazioni relative alla localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete pubblica;
 - scansione del documento d'identità;
 - eventuale delega (vedi seconda alinea) alla presentazione della domanda.

Ai fini di quanto sopra è possibile scaricare copia di servizio (template vuoto) della Parte I e della Parte II del Modelli Unico sul sito www.valtellinarevv.it.

Nota: l'indirizzo mail/pec utilizzato dal richiedente per l'invio della documentazione suddetta verrà utilizzato da REVV per tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del DM 19/05/2015.

10.4 Opere di competenza del richiedente la connessione

Tutte le specifiche tecniche sulle opere di competenza del richiedente ai fini di realizzazione della connessione, ivi incluse quelle relative all'alloggiamento dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta, sono da considerare riferite alle normative CEI e ai testi ARERA in vigore, pubblicati anch'essi sul sito www.valtellinarevv.it.


In particolare, si rammenta che REVV per gli impianti di produzione provvede all'installazione del misuratore dell'energia elettrica prodotta; il produttore deve perciò prevedere gli spazi adeguati ai fini dell'alloggiamento di questo AdM che va posizionato ai sensi della vigente CEI 0-21 e del testo integrato della misura elettrica TIME di ARERA.

10.5 Pratica di connessione – procedura da seguire e corrispettivi da versare

10.4.1 Connessioni che comportano solo lavori semplici limitati all'apparecchiatura di misura

Qualora l'impianto fotovoltaico o di microgenerazione oggetto della richiesta di connessione soddisfi tutti i requisiti previsti dal DM 19/05/2015 o dal DM 19/03/2017 rispettivamente e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione dei gruppi di misura, REVV entro 20 giorni lavorativi ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica; REVV inoltre avvia la procedura di connessione e procede al seguente iter:

- invia copia del Modello Unico al Comune, tramite PEC;
- carica i dati dell'impianto sul portale GAUDI di Terna;
- comunica al sistema GAUDI la tipologia dell'impianto, ai sensi del TISSPC, come SSP-A se l'impianto ha una potenza fino a 20 kW e come SSP-B se superiore a 20 kW e fino a 50 kW entro 25 giorni lavorativi dalla ricezione della Parte I del Modello Unico; in tutti gli altri casi comunica la denominazione SEU a GAUDI;

	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 21 di 25

- invia copia del modello al GSE;
- verifica l'avvenuto versamento da parte del richiedente degli oneri onnicomprensivi previsti per la connessione, come previsti dal TICA modificato all'art. 13bis, **pari a 100 €**: nel caso in cui la transazione non vada a buon fine REVV ne dà comunicazione al richiedente e sospende la procedura di connessione fino a che il pagamento non viene effettuato; a tal proposito il codice IBAN di REVV di riferimento per il versamento dei corrispettivi è riportato nella Parte I del Modello Unico, allegato 1 alla presente MCC;
- invia copia delle ricevute delle suddette trasmissioni al soggetto richiedente;
- invia i dati dell'impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa richiesto ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM 19/05/2015.

REVV, dopo aver ricevuto lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico, ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, e comunica al richiedente, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, la presenza di eventuali inesattezze, affinché quest'ultimo possa correggere eventuali errori presenti.

Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia a REVV la Parte II del Modello Unico (**Allegato 2 alla presente MCC** o, in riferimento agli impianti DM 16/03/2017, allegato 2 al DM reperibile in rete) opportunamente compilata e sottoscritta tramite compilazione della webform dedicata sul portale clienti finali TICA.

REVV, entro 5 giorni lavorativi del ricevimento della Parte II del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDI, ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione e la data di ricevimento della Parte II.


Infine, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II, REVV attiva la connessione dell'impianto alla rete (le possibili date verranno concordate dal cliente direttamente con il servizio tecnico, anche per via telefonica). La Parte II del Modello Unico sostituisce in toto la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo.

Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, REVV invia al GSE, ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto o di ritiro dedicato, le informazioni relative all'anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN e un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP del corrispondente impianto di produzione.

10.4.2 Connessioni che comportano lavori semplici non limitati all'apparecchiatura di misura o lavori complessi

Qualora l'impianto fotovoltaico o di microgenerazione soddisfi tutti i requisiti previsti dal DM 19/05/2015 o del DM 16/03/2017 rispettivamente richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o lavori complessi, REVV ne fornirà motivata motivazione al richiedente e predisporrà il preventivo per la connessione. In questo caso il richiedente la connessione è tenuto al pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6 del TICA modificato (cfr. tabella al paragrafo 3 della presente MCC). L'iter procedurale quindi si modifica come segue:

- il richiedente, in caso di accettazione del preventivo, invia a REVV la comunicazione di accettazione del preventivo e relativa documentazione attestante il pagamento;
- il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia a REVV la comunicazione di completamento delle predette opere;

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 22 di 25

- il richiedente quindi, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia a REVV la Parte II del Modello Unico (**Allegato 2 alla presente MCC** o, in riferimento agli impianti DM 16/03/2017, allegato 2 al DM reperibile in rete) opportunamente compilata e sottoscritta tramite compilazione della webform dedicata sul portale clienti finali TICA.; la Parte II del Modello Unico sostituisce in toto la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo.

Qualora invece l'impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal DM 19/05/2015, REVV ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6 del TICA modificato. In tali casi trovano quindi applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA modificato, ovvero i paragrafi da 1 a 9 della presente MCC.

10.5 Adempimenti a cui è tenuto il richiedente

Gli adempimenti a cui è tenuto il richiedente la connessione durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico, in particolar modo quelli di natura tecnica, sono riportati nella documentazione relativa ai regolamenti di esercizio e allegati e alla normativa CEI vigente.

10.6 Riferimenti REVV

I soggetti ai quali potrà rivolgersi il richiedente per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico sono di seguito riportati.

Nominativo	Competenza	Telefono	Email
Gasparini Giovanni	Esercizio ELE Sondrio	0342-533533	revv@valtellinarevv.it
Colturi Marco	Esercizio ELE Tirano/Sernio/Valdisotto	0342-533533	revv@valtellinarevv.it
Gotti Matteo	Esercizio e Ingegneria	0342-533533	revv@valtellinarevv.it
Giannone Luce	Metering e servizi alla clientela	0342-533533	revv@valtellinarevv.it

10.7 Richieste di voltura della pratica di connessione


È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto di produzione.

Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire adeguata comunicazione a ReVV tramite i canali sopraesposti e in generale:

- accettare le condizioni generali del contratto di connessione;
- accettare le specifiche tecniche previste dal contratto e dalla normativa CEI vigente;
- accettare ove previsto le condizioni generali del contratto di misura;
- procedere all'aggiustamento/aggiornamento della pratica sul portale GAUDI di Terna;
- inviare un nuovo regolamento d'esercizio modificato (se necessario) correttamente intestato e sottoscritto.


ReVV si riserva di sospendere la richiesta di voltura e di richiedere adeguata documentazione di approfondimento se ritenuta necessaria.

10.8 Rinuncia della pratica di connessione

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 23 di 25

È ammessa la rinuncia alla richiesta di connessione in qualsiasi fase: il soggetto richiedente dovrà fornire adeguata comunicazione a ReVV tramite i canali sopraesposti.

ReVV tratterà tutti i corrispettivi già anticipati dal soggetto richiedente per le attività effettivamente svolte ai fini della connessione.

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 24 di 25

11. MCC AI FINI DELLA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800 W

11.1 Modalità con cui può essere richiesta la connessione per impianti di produzioni minori di 800 W

La richiesta di connessione di impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 800 W deve essere effettuata a ReVV tramite invio del modulo **Comunicazione Unica**, allegato 3 al presente documento MCC.

La richiesta di connessione deve fare riferimento a un punto di connessione esistente nel quale:

- è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
- non sono connessi ulteriori impianti di produzione.

La **Comunicazione Unica** deve essere inviata a REVV tramite l'apposita funzione del portale clienti finali TICA. La webform consente la compilazione e sottoscrizione del modulo allegato 3 alla presente MCC (e relativi allegati) presente sul sito www.valtellinarevv.it.

Si ricorda che il soggetto richiedente coinciderà con il soggetto produttore di energia elettrica titolare dell'impianto; nel caso in cui tale soggetto non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione dovrà allegare opportuna delega alla richiesta di connessione.

11.2 Documentazione necessaria alla richiesta di connessione (impianti con potenza inferiore a 800 W diversi da impianti Plug&Play)

Allegati al modulo di Comunicazione Unica per impianti di potenza inferiore a 800 W e maggiore di 350 W (impianti Plug&Play):


- schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, redatto con evidenza di tutti gli elementi necessari secondo le norme CEI in vigore;
- dichiarazione di conformità DM 37/08 dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- la dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- il regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore, reperibile sul sito www.valtellinarevv.it.

11.3 Obblighi per ReVV

ReVV, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Unica:

- nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W;
- procede al censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ secondo le modalità definite da Terna;
- comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice CENSIMP del proprio impianto di produzione.

L'inserimento dei dati afferenti all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W nel sistema GAUDÌ è effettuato da ReVV, sulla base del mandato con rappresentanza a essa conferito ai sensi della Comunicazione Unica.

 RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA	<i>Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.</i> <i>Servizio Elettrico</i>	Ed. 08 - 2022
	<i>Modalità e Condizioni Contrattuali per la connessione degli utenti attivi alla rete REVV</i>	Ottobre 2022 Pag. 25 di 25

11.4 Facilitazioni e limitazioni conseguenti alla Comunicazione Unica

Avvalendosi della Comunicazione Unica al fine di connettere un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W il richiedente:

- non deve sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
- può immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
- rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla predetta energia elettrica immessa in rete.

A seguito dell'invio della Comunicazione Unica il richiedente acquisisce il diritto a immettere energia elettrica nella rete cui l'impianto di produzione è connesso nei limiti della potenza installata e nel rispetto:

- delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- del regolamento di esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
- delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
- delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.
- è ammessa la rinuncia alla richiesta di connessione in qualsiasi fase: il soggetto richiedente dovrà fornire adeguata comunicazione a ReVV tramite i canali sopraesposti.

ReVV tratterà tutti i corrispettivi già anticipati dal soggetto richiedente per le attività effettivamente svolte ai fini della connessione.

11.5 Modalità di gestione delle modifiche agli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W

Le richieste di modifica della connessione esistente al fine di effettuare interventi di potenziamento degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W possono essere presentate e gestite secondo le modalità previste dal presente paragrafo 11 delle MCC (utilizzo della Comunicazione Unica anche in caso di modifica), fermo restando che la potenza nominale finale dei medesimi impianti di produzione a seguito del completamento degli interventi di potenziamento deve essere inferiore a 800 W.

Nel caso di superamento di tale soglia la modifica rientra a tutti gli effetti quale modifica di un impianto in esercizio e deve essere gestita secondo le modalità previste dal TICA.

11.6 Modalità di gestione della dismissione di impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W

La volontà di dismettere l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W deve essere comunicata almeno con 30 giorni solari di anticipo inviando comunicazione scritta, completa dei dati identificativi dell'impianto, alla PEC aevv.distribuzione@legalmail.it.